



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
RAVENNA

Via Teseo Guerra, 15 - 48123 Porto Corsini (RA)
Telefono +39 0544-443011- Telefax 0544-447498
E-mail: cpravenna@mit.gov.it – dm.ravenna@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

MODIFICA ALL' ORDINANZA 34/2020 IN DATA 13/08/2020 RECANTE

**“PIATTAFORME/IMPIANTI OFF-SHORE ANTISTANTI IL
CIRCONDARIO MARITTIMO DI RAVENNA”**

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 34/2020 in data 13/08/2020 recante *“Piattaforme/impianti off-shore antistanti il Circondario Marittimo di Ravenna”*;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 32/2022 in data 31/03/2022 recante *“Istituzione di uno schema di separazione del traffico navale e di aree regolamentate di ancoraggio nella zona di mare antistante l'imboccatura del porto di Ravenna”* con la quale, in parte, è stata modificata l' Ordinanza 34/2020 in data 13/08/2020;
- VISTA** la nota prot. 0009462 in data 22/06/2023 dell' Istituto Idrografico della Marina – Reparto Rilievi e Produzione rubricata *“Ord. 34/2020 art. 2. Area di divieto relativa al terminale marino Pir Petroli”*, con la quale viene evidenziato che il limite dell'area di divieto di 1000 (mille) metri previsto all'art. 2 dell'ordinanza 34/2020 dalla installazione del Terminale Marino Pir Petroli, oltrepassa il perimetro esterno della corsia d'uscita dello schema di separazione del traffico normato dall' Ordinanza n.32/2022 sopra richiamata;
- VISTE
INOLTRE**
- la prescrizione di segnalamento marittimo n. 16/22/VE in data 09/03/2022 del Comando Logistico della Marina Militare – Direzione Fari e Segnalamenti con la quale si approva la definitiva soppressione dei segnalamenti marittimi nr. 4037.6 – 4037.63 E.F.;
 - la prescrizione di segnalamento marittimo n. 17/22/VE in data 09/03/2022 del Comando Logistico della Marina Militare – Direzione Fari e Segnalamenti con la quale si approva la definitiva soppressione dei segnalamenti marittimi nr. 4042.45 E.F.;
 - la prescrizione di segnalamento marittimo n. 48/22/VE in data 08/09/2022 del Comando Logistico della Marina Militare – Direzione Fari e Segnalamenti con la quale si approva la definitiva soppressione del segnalamento marittimo nr. 4042.43 E.F.;
- VISTA** la nota prot. n. 31/DICS in data 12/01/2022 con la quale la Società ENI-DICS ha comunicato la definitiva rimozione del sistema “PB3” dalla piattaforma Amelia A;
- VISTA** la nota prot. n. 1201/DICS in data 13/10/2022 con la quale la Società ENI-DICS ha comunicato la definitiva rimozione del sistema ISWEC dalla piattaforma PC 80;
- RAVVISATA** la necessità di provvedere alla rettifica dell' Ordinanza n. 34/2020 in data 13/08/2020 al fine di armonizzare il provvedimento in parola alle sopraggiunte

modifiche ordinarie come sopra indicate e alla eliminazione di taluni dispositivi sperimentali di produzione di energia dal moto ondoso a seguito dell'intervenuta rimozione;

- ACQUISITO** il parere espresso dall'Istituto Idrografico della Marina Militare con il foglio prot. n. M_D MMIDROGE0011133 in data 04 dicembre 2023 sulla bozza dell'emanando provvedimento;
- SENTITA** la Soc. ENI-DICS, per quanto di interesse, relativamente alla modifica da apportare all'Ordinanza a seguito della soppressione dei sistemi sperimentali riguardanti le installazioni denominate "Amelia A" e "PC 80";
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171, "*Codice della nautica da diporto*" e il Decreto 29 luglio 2008 "*Regolamento di attuazione dell'art.65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171*" e ss.mm.ii;
- VISTA** la propria Ordinanza n.38/2017 in data 17.05.2017 recante "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Ravenna*";
- VISTO** il D.P.R. 24.05.79 n. 886 recante "*Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 09.04.1959, n.128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi del mare territoriale e della piattaforma continentale*" ed in particolare l'art. 28 recante "*zone di sicurezza*";
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con legge n°1085 del 21 dicembre 1977 nonché il Regolamento Internazionale dei Segnali (C.I.S.);
- VISTI** gli artt. 17, 30 ed 81 Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

Articolo 1

Modifica all'art. 2 dell' Ordinanza 34/2020 in data 13/08/2020

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, il testo dell'articolo 2 dell'Ordinanza n. 34/2020 in premessa citata, è sostituito dal seguente:

*La zona di sicurezza di cui all'art. 28 del D.P.R. 886/79, in cui è vietato l'accesso a tutte le navi, imbarcazioni, galleggianti e soggetti non autorizzati dal concessionario/autorità competente, è stabilita in **200 (duecento) metri**, rilevati dai punti più esterni delle installazioni elencate al **PARA A)** del rende noto, e comunque, da tutte quelle (ivi comprese le piattaforme mobili ed i mezzi intenti alla perforazione, alla installazione o alla manutenzione delle piattaforme dei pozzi o delle relative tubazioni) che si dovessero trovare ad operare in mare nelle acque antistanti a questo circondario marittimo.*

*Per le unità da diporto utilizzate a fini lusori o commerciali il divieto di cui al presente articolo è esteso a **500 (cinquecento) metri**, così come per le attività subacquee sportive/non professionali.*

La zona di sicurezza può essere occasionalmente estesa, a seconda delle necessità ed in via provvisoria tramite semplice avviso ai naviganti, il quale vale anche come segnalazione della presenza delle strutture non permanenti agli effetti dell'applicazione delle presenti norme.

*È vietato il transito, la sosta e l'ancoraggio di navi, galleggianti, unità da diporto utilizzate a fini lusori o commerciali nonché qualsiasi tipo di pesca e/o di attività subacquea nel raggio di **1000 (mille) metri** dalle installazioni indicate al **PARA C)** di cui al precedente rende noto.*

*È, altresì, vietato il transito, la sosta e l'ancoraggio di navi, galleggianti, unità da diporto utilizzate a fini lusori o commerciali nel raggio di **500 (cinquecento) metri** nonché qualsiasi tipo di pesca e/o di attività subacquea nel raggio di **1000 (mille) metri** dall'installazione indicata al **PARA E)** di cui al precedente rende noto.*

*È, inoltre, vietato l'ancoraggio, la pesca mediante l'utilizzo di attrezzi che arano i fondali nel raggio di **0,5 (zero,cinque) miglia nautiche** dal punto di coordinate Lat. 44°29.0'N – Long. 012°25.0'E (ove precedentemente insisteva il Terminale N.3 ex AGIP 3) (datum di riferimento coordinate WGS 84)."*

Articolo 2

Soppressione dei sistemi di produzione di energia dal moto ondoso di cui al Rende Noto dell' Ordinanza 34/2020 in data 13/08/2020

Le installazioni di cui al para G1 e G2 denominate rispettivamente "ISWEC" e "PB3" di cui al rende noto dell' Ordinanza 34/2020 in data 13/08/2020 - Sistemi di produzione di energia dal moto ondoso afferenti alla Soc. ENI Distretto Centro Settentrionale – prima presenti all'interno della zona di sicurezza delle installazioni "Amelia A" e "PC 80" - e rimosse al termine del loro esercizio, sono da intendersi soppresse con i relativi segnalamenti marittimi.

Ravenna (RA), lì (data di registrazione informatica)

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Michele MALTESE

(Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005)